

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELL'AZIONE 4 IMPLEMENTAZIONE MAST+ CODICE CUP C49I22002070006

Attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana" del Comune di Rho, approvata da Regione Lombardia.

TRA

Il Comune di Rho, con sede legale in Piazza Visconti, 23 20017 RHO (MI) successivamente indicato come Comune, rappresentato dal Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona, dott. Francesco Reina in qualità di dirigente responsabile *pro tempore* esercenti i poteri di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di seguito denominato Soggetto Attuatore, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*

Di seguito congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Giunta comunale del 16 marzo 2021, n. 48 veniva approvata la partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 (ex DGR n. 4151/2020) di Regione Lombardia.
- Con decreto del 29 luglio 2021, n. 10496 Regione Lombardia selezionava il Comune di Rho per la procedura di co-programmazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile.
- Con deliberazione di Giunta comunale del 7 settembre 2021, n. 177 veniva approvato e successivamente sottoscritto (in data 27 settembre 2021) con Regione Lombardia il Protocollo di Intesa per la co-programmazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile;
- In data 16 novembre 2022 il Comune di Rho presentava, tramite il Sistema Informativo Bandi Online, la propria Strategia di sviluppo urbano sostenibile definitiva, completa dell'elenco delle operazioni, ai fini dell'istruttoria funzionale a verificare la coerenza della Strategia definitiva con la Strategia preliminare selezionata;
- In data 22 novembre 2022, con decreto n. 16770, la Strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Rho, nella suindicata versione definitiva, veniva approvata da Regione Lombardia;
- Con deliberazione di Giunta comunale del 13 dicembre 2022, n. 253 veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Rho e Regione Lombardia per l'attuazione della Strategia;
- In data 12 gennaio 2023 Regione Lombardia trasmetteva al Comune di Rho la convenzione firmata dal Presidente di Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Rho;
- Con deliberazione di Giunta comunale dell'11 luglio 2023, n. 129 il Comune di Rho approvava la documentazione, richiesta da Regione Lombardia, costituente aggiornamento della

strategia di sviluppo urbano del Comune di Rho denominata "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana".

– Infine, in data 31 gennaio 2024 il Comune di Rho presentava le schede attuative della Strategia.

– L'Amministrazione comunale, ha individuato, la procedura della co-progettazione, così come definita dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, dal decreto attuativo D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla disciplina regionale di riferimento (DGR N. IX/1353 del 25 febbraio 2011 e DDG del 28/12/2011 n. 12884) e dalle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M. 31 marzo 2021 n. 72, quale procedura di selezione di un Ente del terzo settore, che possa occuparsi dell'attuazione dell'Azione 4 Implementazione Mast+ CODICE CUP C49I22002070006;

– Il budget economico complessivo assegnato per il periodo xxxxxxxxxx è pari a xxxxxxxxxx EUR (xxxxxxxxxxxxxxxx per ciascun anno xxxxxxxx) per l'erogazione di un finanziamento a sostegno del progetto presentato."

Commento [FR1]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

– Il bene immobile conferito, privo di arredi (immobile di proprietà del Comune di rho, sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Id catastale Foglio xxxxx, particella xxxx, subalterno xxxx, il cui valore locativo è stimato pari a xxxxxxxxxxxxxxxx euro / anno, (oltre IVA se dovuta), rappresenta un'ulteriore risorsa economica che l'Amministrazione comunale intende portare al tavolo della co-progettazione a fronte di una restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa

Commento [FR2]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

– Per il periodo xxxxxxxxxxxxxxx è prevista quale risorsa economica indiretta il solo conferimento del bene immobile, sopra richiamato a fronte di una restituzione alla collettività dello stesso valore economico sotto forma di servizi utili per la collettività stessa; ad esempio attraverso un progetto innovativo di pari valore economico, prezzi "calmierati" su vari servizi erogati, messa a disposizione di sedi idonee per l'attuazione di laboratori, ecc. ecc. Resta inteso che i lavori di ordinaria manutenzione dell'immobile conferito sono a carico di xxxxxxxxxx, come il costo delle utenze e/o la loro voltura sono a carico di xxxxxxxxxx;

Commento [FR3]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

– In data XXXXXXXXXXXX è stato pubblicato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Commento [FR4]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

– Con l'Avviso d' Istruttoria Pubblica per la co-progettazione si è stabilito:

(a) di selezionare uno o più Enti del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento che dovrà riguardare :

1. xxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxxxxxxx;
3. xxxxxxxxxxxx
4. Monitoraggio e valutazione, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

Commento [FR5]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

– La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata alle ore XXXXXX del giorno xx/xxxxxx/2023.

– Con verbale n. xxxx del xxxxxxxx, il RUP, ha preso atto delle candidature presentate e svolto l'Istruttoria preliminare prevista dall'Avviso pubblico.

– All'esito delle operazioni, le candidature presentate o l'unica candidatura presentata e ammessa è la seguente: xxxxxxxx P.IVA. xxxxx.

anni).

L'Amministrazione, si riserva la possibilità di prorogare la durata della Convenzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto partner del Comune di Rho nell'erogazione di servizi ed attività sociali. Il Soggetto Attuatore si impegna, in via eventuale, a garantire il corretto e pieno funzionamento delle attività fino all'individuazione del nuovo partner

ART. 7) IMPEGNI DEL COMUNE DI RHO

Il Comune di Rho si impegna ad assicurare il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal Soggetto Attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto Attuatore, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

Il Comune di Rho, a tal fine, partecipa all'organismo integrato di *governance* del progetto di cui al successivo ART. 10), istituito ad esito della fase di co-progettazione sulla scorta della proposta formulata in sede di offerta dall'aggiudicatario.

ART. 8) IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si obbliga alla realizzazione ed erogazione diretta delle attività oggetto della Convenzione e del progetto complessivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, nonché di quelle che, successivamente alla stipulazione della stessa, dovessero essere espressamente autorizzate dal Comune di Rho su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, con divieto di cessione delle stesse o di parte di esse ad un soggetto giuridico terzo rispetto a quello individuato a seguito dell'istruttoria pubblica.

ART. 9) PERSONALE IMPIEGATO

Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Soggetto Attuatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dal Soggetto Attuatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque **entro 60 giorni** dalla data di avvio delle stesse.

Doveri del personale

Le prestazioni previste dalla Convenzione dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione della Convenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano ai tirocinanti ospitati dal Soggetto Attuatore limitatamente agli obblighi che il Soggetto Attuatore assume come Soggetto Ospitante.

ART. 10) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Governance

Il Soggetto Attuatore quale "partner" del Comune nella co-progettazione è parte attiva nella concretizzazione del modello direzionale, gestionale e organizzativo individuato e proposto in sede di offerta progettuale.

L'assetto organizzativo complessivo della *governance* del progetto nonché di progettazione di eventuali nuovi interventi, è quello previsto dalla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Rho. L'assetto organizzativo proposto, potrà essere integrato in accordo tra le parti in sede di co-progettazione.

Al Soggetto Attuatore, quale soggetto gestore compete, oltre all'attività di gestione previste dal Progetto, la pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione delle attività svolte e degli interventi eseguiti.

Gli strumenti di *governance* sono strutturati sulla base di uno stabile organismo integrato pubblico/privato, con la partecipazione per tutto il periodo di svolgimento delle attività e dei servizi, che tiene conto delle varie istanze rappresentate e dei diversi portatori d'interesse. In particolare, sono stati definiti congiuntamente gli strumenti di governo, di presidio e di controllo della gestione complessiva.

Gli strumenti di *governance* sono essenzialmente finalizzati:

- alla costante condivisione tra le Parti degli strumenti di governo, di presidio e controllo della progettazione secondo principi organizzativi riconosciuti e secondo uno schema organizzativo che, sulla base della proposta progettuale del Soggetto Attuatore, è stato elaborato tra le Parti in sede di coprogettazione e allegato alla presente Convenzione;
- l'analisi e la valutazione delle varie istanze rappresentate dai diversi soggetti portatori di interessi locali coinvolti;
- alla definizione e risoluzione degli eventuali conflitti relativi a questioni interpretative sull'attuazione delle attività progettuali concordate.

La Parti, in ogni caso, si impegnano a facilitare un rapporto di coordinamento tra i propri operatori ed i responsabili dei servizi interessati al fine di una puntuale realizzazione degli interventi.

Monitoraggio e Controllo

Il Soggetto Attuatore dovrà produrre trimestralmente all'Amministrazione comunale, in formato elettronico, i dati relativi all'andamento dei servizi erogati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

tipologia di azioni/attività attivate, progettazioni in corso, percorsi effettuati, numero utenti che hanno avuto accesso).

Con la stessa cadenza il Soggetto Attuatore dovrà presentare report relativi all'andamento delle attività e servizi proposti e condivisi nella fase di co-progettazione.

Oltre ai report statistici dovrà essere prodotta, alla scadenza della Convenzione, una relazione complessiva sull'andamento dei servizi evidenziando eventuali criticità, proposte di miglioramento, revisioni progettuali da apportare all'attività.

È prevista la possibilità, senza oneri aggiuntivi per il Comune, di chiedere altre forme di rendicontazione sull'andamento dei servizi e delle attività erogate, concordando tempi e modi con il Soggetto Attuatore.

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla predetta documentazione, il Comune richiederà gli opportuni chiarimenti che dovranno essere tempestivamente forniti dal Soggetto Attuatore.

Monitoraggio del Livello dei Servizi

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Rho le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, possibili conflitti tra le Parti.

ART. 11) IMPEGNI ECONOMICI E FINANZIARI

Il valore complessivo di realizzazione del progetto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx da xxxxxxxxx ad xxxxxxxxx è stimato in xxxxxxxxxxxxx EUR.

Commento [FR15]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

L'importo del finanziamento, previa deliberazione di Giunta comunale ed assegnazione dei relativi fondi, potrà essere incrementato in ragione della crescita delle attività svolte, sino ad un limite massimo del cinquanta per cento.

Sarà messo a disposizione, un immobile, privo di arredi, di proprietà del Comune di Rho, sito in xxxxxxxxxxxx Piano xxxxxxxxxxxx ID catastale Foglio xxxxx particella xxx subalterno xxx;

Commento [FR16]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

Secondo la valutazione del Comune di Rho, il valore di d'uso-economico dell'immobile è inserito, è pari a xxxxxxxxxxxx euro/anno(oltre IVA se dovuta);

Commento [FR17]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

Poiché il bene immobile che verrà conferito è un bene strumentale rispetto all'obiettivo finale che si intende conseguire attraverso la co-progettazione, il valore d'uso ipotetico pari a xxxxxxxxxxxx euro, da xxxxxxxxx ad xxxxxxxxxxxx è un'ulteriore risorsa economica che l'Amministrazione comunale intende portare al tavolo della co-progettazione a fronte di una possibile restituzione alla collettività sotto forma di servizi utili per la stessa

Commento [FR18]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

Le risorse messe a disposizione dal Soggetto Attuatore sono :

1. in termini di risorse finanziarie, ad xxxxxxxxxxxx euro
2. in termini di arredo pari ad XXXXXXXXXXXXeuro
3. in termini di spazi fisici aggiuntivi pari ad xxxxxxxxxxxxeuro
4. in termini di progetti aggiuntivi pari ad xxxxxxxxxxxx

5. *in termini di risorse umane: xxxxxxxxxxxx*

ART. 12) RISCHI CONNESSI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ED ATTIVITÀ SOCIALI

I rischi e la ripartizione delle relative responsabilità tra Comune di Rho, Soggetto Attuatore e Soggetto Finanziatore, collegati all'erogazione dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione, sono stati definiti tra le parti in sede di co-progettazione.

ART. 13) VARIANTI IN CORSO DI GESTIONE

Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti, rispetto a quanto pattuito, richieste dal Comune o concordate tra le Parti in sede di erogazione dei servizi e delle attività saranno definite, in coerenza con le finalità e gli obiettivi complessivi del progetto, nell'ambito dell'organismo integrato di *governance* di cui all'ART. 10 tenendo conto sia degli eventuali e comprovati oneri a carico del Soggetto Attuatore che di eventuali vantaggi economici conseguenti alle modifiche, prescrizioni o varianti di cui al comma precedente.

ART. 14) FORZA MAGGIORE

E' condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Attuatore o del Comune da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di Convenzione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:

- (a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- (b) terremoti;
- (c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.
- (d) pandemie

ART. 15) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DELLA CONVENZIONE

Sono parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- la Scheda intervento e il Cronoprogramma finanziario della Strategia "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana", azione immateriale n. 4 "Implementazione attività Mast+";
- l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione dell'Azione 4 Implementazione Mast+ -Codice CUP C49I22002070006 - Attuazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana" del Comune di Rho, approvata da Regione Lombardia.attiva;
- la candidatura presentata dal Soggetto Attuatore in sede di istruttoria pubblica;
- il progetto complessivo di erogazione dei servizi ed attività approvato dalla Parti a conclusione della fase di co-progettazione contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede;

Integrano la Convenzione o prevalgono su essa, se in contrasto, le disposizioni contenute:

- nei Regolamenti ed indirizzi dettati in sede europea, nazionale e regionale per la redazione e l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-

2027; in particolare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione di cui agli artt. 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

- nel Vademecum per l'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 4.0 del 16 gennaio 2024);
- nelle Linee guida di rendicontazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027, nella versione nel tempo vigente (attualmente versione 2.0 del 14 luglio 2023);
- nelle Brand Guidelines PR FESR 2021- 2027 approvate da ultimo da Regione Lombardia con decreto della Direzione generale istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione del 18 novembre 2022, n. 16577;
- nell'eventuale manuale di immagine coordinata che il Comune di Rho dovesse approvare, specificando le modalità di comunicazione e l'uso dell'eventuale logo dedicato alla Strategia.

ART. 16) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del Soggetto Attuatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di co-progettazione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente Convenzione deve essere effettuata, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C..

ART. 17) FALLIMENTO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il fallimento del Soggetto Attuatore comporta, lo scioglimento *ope legis* della Convenzione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qui invocata in via speciale.

ART. 18) PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione l'Amministrazione applicherà le penali o le decurtazioni del finanziamento di seguito indicate:

	OGGETTO:	Importo penalità
1	Sospensione delle attività, per decisione unilaterale del Soggetto Attuatore, per ogni giornata	€ 100,00
2	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti	da €100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento

	OGGETTO:	Importo penalità
3	Qualora l'ETS o gli ETS selezionati non rispettino gli obblighi di cui all'articolo 47 del REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021, (emblema dell'Unione) e le disposizioni sopra enunciate o nel caso in cui non siano state messe in atto azioni correttive, il Comune di Rho applicherà misure, tenuto conto del principio di proporzionalità	decurtazioni fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata, soprattutto nel caso in cui il Comune di Rho subisca a sua volta da Regione Lombardia analoghe misure in relazione alle violazioni commesse dagli ETS.

Le penali dovranno essere pagate dal Soggetto Attuatore con apposito bonifico, mentre le decurtazioni del finanziamento opereranno sui trasferimenti dovuti al Soggetto Attuatore.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

ART. 19) REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Attuatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

L'Amministrazione, indicherà i propri referenti amministrativi e tecnici che cureranno la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate alla Convenzione.

ART. 20) CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Rho.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della

Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

ART. 21) CAUZIONE DEFINITIVA

Il Soggetto Attuatore ha prestato la cauzione definitiva di xxxxxx nella seguente forma:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

In ogni caso, questa clausola non esclude il risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti del Soggetto Attuatore.

ART. 22) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Soggetto Attuatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale unico per sinistro: 1.000.000,00 (unmilione/00) EUR.

In alternativa alla stipulazione della polizze che precedono, il Soggetto Attuatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**

Copia della polizze, specifiche, o come appendici alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

ART. 23) RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo della cauzione definitiva.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- (a) mancata realizzazione dei servizi e delle attività previste nella co-progettazione;
- (b) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- (c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- (d) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
- (e) subappalto;
- (f) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 143 agosto 2010, n. 136;
- (g) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017

Commento [FR20]: Dati da completare o aggiornare a seguito della co-progettazione

della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;

(h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente schema di Convenzione;

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24) CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

La convenzione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione ha diritto di recedere dalla Convenzione in tutti i casi previsti dalla legge.

ART. 25) RESPONSABILITA'

Il Soggetto Attuatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Soggetto Attuatore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della Convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al Soggetto Attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 26) VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'erogazione delle attività/servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 27) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della Convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 28) RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato in questa Convenzione, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. La Convenzione, ed ogni obbligazione relativa allo stesso, è regolato dalla legge italiana.

ART. 29) STIPULAZIONE CONVENZIONE- SPESE, IMPOSTE E TASSE

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica in forma privatistica.

La Convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi

comprese.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore. È in capo al Soggetto Attuatore il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza della Convenzione.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 30) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

A questo riguardo il Soggetto Attuatore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza possibilità da parte del Comune di interferire direttamente sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo a tale soggetto, il quale assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali.

Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative-contabili e di rendicontazione, il Comune di Rho assume la qualità di distinto e autonomo Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.

Le Parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l'applicazione della presente Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il D.Lgs. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Comune di Rho

Soggetto Attuatore

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle Parti.